



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE C.T. BELLINI  
NOVARA**

Via Vallauri, 4 - 28100 Novara  
tel. 0321 692625  
E-mail: [noic823001@istruzione.it](mailto:noic823001@istruzione.it)  
PEC: [noic823001@pecistruzione.it](mailto:noic823001@pecistruzione.it)  
codice fiscale: 9406275003

---

**A TUTTO IL PERSONALE**

**Oggetto: RISCHIO DI FRAGILITÀ. INQUADRAMENTO NORMATIVO ED INDICAZIONI OPERATIVE.**

---

VISTA la Circ. Ministero della Salute n. 0014915-29/04/2020;  
VISTO il PROTOCOLLO condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, del 14 marzo 2020 e smi, Punto 12;  
VISTO il DOCUMENTO TECNICO INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro ed alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;  
VISTO il PROTOCOLLO condiviso misure di contrasto Covid-19 del 24 aprile 2020;  
VISTO il PROTOCOLLO sullo svolgimento degli ESAMI DI STATO 2019/2020;  
VISTO il DPCM del 17.5.2020 recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio;  
ACQUISITE le indicazioni del Medico Competente;  
SENTITO il RSPP e il RLS;

Nelle more di specifiche, ulteriori o diverse indicazioni emanate dalle autorità competenti, con la presente il Datore di Lavoro informa tutti i lavoratori e le lavoratrici della necessità di segnalare eventuali situazioni di particolare fragilità di cui siano portatori e portatrici. I lavoratori, informati, dovranno farsi parte attiva nel seguente modo:

- segnalare il loro stato al **Medico di Medicina Generale (MMG)** che, a loro tutela, potrà giustificare un periodo di allontanamento tramite certificato di malattia;
- nei casi in cui il MMG non prescriva (o non possa prescrivere) il periodo di malattia o se ritenga che non sussista una condizione di fragilità che giustifichi particolari misure restrittive, **il Lavoratore può contattare personalmente (a mezzo mail o telefonicamente) il MC** inviandogli via mail la documentazione comprovante la sua condizione o richiedendo una visita medica straordinaria, conferendo al MC in tal modo il consenso alle azioni successive che lo stesso dovrà mettere in atto per la sua tutela;

Si consideri che la “fragilità” è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’attività professionale e di cui non sempre il MC è a conoscenza, perché il lavoratore non le ha riferite in

occasione della visita preventiva o perché emerse tra una visita periodica e la successiva, senza che il lavoratore ne abbia messo al corrente il MC.

**Si considerano soggetti “fragili” (art.26, comma 2 del DL. 17 marzo 2020 e art.3, comma 1, lett.b) DPCM 8 marzo 2020):**

- **i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità** (comma 3 articolo 3 L. 5 febbraio 1992, n.104), nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da **immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche** o dallo svolgimento di relative **terapie salvavita**, sia assicurato un periodo di assenza dal servizio con copertura equiparata al ricovero ospedaliero (comma 1 articolo 3 L. 5 febbraio 1992, n.104);
- i lavoratori affetti, in maniera cronica acuta, da:
  - **malattie cardiovascolari scompensate, malattie respiratorie, malattie dimetaboliche** (diabete mellito tipo I e II scompensato), **malattie neurologiche psichiatriche** (sclerosi multipla, ictus, demenza, grave depressione, psicosi), **malattie autoimmuni sistemiche** (artrite reumatoide/psoriasica, lupus erimatoso sistemico, sclerodermia), **malattie oncologiche** (in fase attiva negli ultimi cinque anni e/o in chemio/radio terapia in atto)
  - soggetti che abbiano **oltre ad una età maggiore di 55 anni almeno due delle seguenti condizioni** (che definiremo provvisoriamente “fattori accessori”): sesso maschile, forte e/o inveterato fumatore, obeso.

Per coloro i quali risulteranno in tale condizione, occorrerà valutare particolari misure di tutela quali, per esempio, lo “smart working” (ove possibile), le turnazioni ed altro, oppure l’allontanamento dal posto di lavoro che dovrebbe costituire l’ultima scelta da adottarsi solo quando le misure di contrasto e contenimento, sia quelle già in essere che quelle eventualmente implementate per singolo lavoratore fragile, non riescono a garantire un’adeguata protezione.

Il Medico Competente, una volta valutata la documentazione medico/sanitaria prodotta in allegato alla mail trasmessa e dopo eventuale visita medica straordinaria a richiesta del Lavoratore ai sensi dell’art. 41 comma 2 lettera c., esaminerà le eventuali fragilità presenti valutando se lo stato di salute delineato rappresenti una condizione da tutelare con maggiore attenzione e necessiti, dunque, di misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente già messe in atto per tutto il personale della scuola o potrà esprimere un giudizio di merito che potrà comportare anche una variazione provvisoria del Giudizio di Idoneità.

Il suindicato canale, finalizzato alla comunicazione con il Medico Competente, è concepito nel rispetto della normativa Privacy/GDPR.

Nell’invitare ad una lettura della normativa attinente all’oggetto, in parte richiamata in premessa, si evidenzia che il **reintegro lavorativo di casi accertati di infezione da SARS-CoV-2** potrà avvenire con le seguenti modalità (C.M. Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria prot. 4915 del 29 aprile 2020):

- nel caso in cui la sintomatologia sia da ascrivere a infezione da SARS-CoV-2 ed abbia determinato “ricovero ospedaliero”, previa certificazione di avvenuta negativizzazione da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL di riferimento e valutazione da parte del Medico Competente ai sensi dell’art. 41 comma 2 lett. E-ter D. Lgs 81/08;
- nel caso in cui la sintomatologia sia da ascrivere a infezione da SARS-CoV-2 ma non abbia determinato “ricovero ospedaliero”, esclusivamente previa certificazione di avvenuta negativizzazione da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL di riferimento (in questo caso il Legislatore non ritiene necessario la valutazione del Medico Competente).

Le presenti disposizioni sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni, in ragione dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica e delle relative indicazioni da parte delle competenti autorità.

La mail a cui inviare la richiesta e relativa certificazione medica è [noic82300l@istruzione.it](mailto:noic82300l@istruzione.it)

**Nell’oggetto dell’invio dovranno essere indicati gli elementi in calce evidenziati:**

*Nome, Cognome, Luogo e Data Nascita/Azienda di appartenenza/profilo professionale. Nel testo della mail: -Alla c.a. del dott..... , il/la sottoscritto/a, ..., nato a....., il ....., residente a ....., via ....., tel. ...., Azienda di appartenenza/profilo professionale , tel. del proprio medico di base ....., ricevuta l’informativa in merito ai lavoratori cosiddetti “fragili”, trasmette la seguente documentazione medica (riportare elenco numerato della documentazione che si allega).*

Data e firma.

**LA PRESENTE HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO